

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni)

Il comune di Maserà di Padova ha affidato ad Abaco S.p.A., Via F.lli Cervi 6 – 35129 PADOVA - CF e P.IVA 02391510266, il servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità.

Chiunque intenda esporre un mezzo pubblicitario sul territorio del comune di MASERA' DI PADOVA è tenuto, prima dell'esposizione, ad effettuare una **dichiarazione** nella quale devono essere evidenziate le caratteristiche del mezzo pubblicitario, la durata dell'esposizione e l'ubicazione, e il **pagamento dell'imposta** di pubblicità ai sensi del D.lgs 507/1993. E' possibile scaricare via internet il modello di dichiarazione all'indirizzo www.abacospa.it all'interno della sezione Downloads.

Il pagamento dell'imposta non esonera dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni prescritte da altre disposizioni di legge o regolamenti comunali.

PREAVVISO DI PAGAMENTO

Abaco S.p.A. provvede ad inviare ai contribuenti del comune di Maserà di Padova, con ampio anticipo rispetto alla scadenza del 31 gennaio (o altra prevista da regolamento), un **preavviso di pagamento** con allegato bollettino postale. Questo servizio, **non obbligatorio per legge**, viene fornito da Abaco S.p.A. per agevolare il contribuente nell'effettuare il pagamento dell'imposta.

Il **mancato ricevimento di detto avviso** non esonera il contribuente dall'obbligo del pagamento entro la scadenza di legge. Il mancato e/o tardivo pagamento prevede l'applicazione di sanzioni e interessi, anche nel caso di mancato ricevimento del preavviso.

In caso di variazione dei mezzi pubblicitari esposti è necessario che il contribuente provveda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento a trasmettere al concessionario Abaco S.p.a. una dichiarazione di disdetta/variazione di pubblicità permanente. E' possibile scaricare via internet il modello di disdetta/variazione all'indirizzo www.abacospa.it all'interno della sezione Downloads.

Qualora tale dichiarazione intervenga oltre la data del 31 gennaio avrà valore per l'anno successivo.

NOTA BENE: il contribuente che non riceve entro i primi 15 giorni di gennaio il preavviso di pagamento può contattare la sede Abaco S.p.A. di Padova dove gli operatori forniranno le informazioni utili ad assolvere il corretto pagamento nei termini di legge.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che si accorga di non aver effettuato il pagamento entro la scadenza e voglia **autonomamente** regolarizzare la propria posizione contributiva, può avvalersi **dell'istituto del ravvedimento operoso**.

Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni (mancato o parziale versamento dell'imposta di pubblicità entro i termini di legge), prima che le stesse siano contestate mediante notifica di formale avviso di accertamento da parte di Abaco S.p.A., IN VIA **SPONTANEA**, con il versamento di **sanzioni ridotte**, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

L'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

La notifica di formale avviso di accertamento annulla la possibilità da parte del contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

NOTA BENE: qualora in contribuente intenda avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso può contattare la sede Abaco S.p.A. di Padova dove gli operatori saranno a disposizione, anche telefonicamente, per effettuare la liquidazione di quanto dovuto.

AVVISO DI ACCERTAMENTO

In caso di mancato e/o tardivo versamento dell'imposta di pubblicità Abaco S.p.A. notifica al contribuente, che non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, formale AVVISO DI ACCERTAMENTO con contestuale erogazione delle sanzioni per il recupero di quanto dovuto.

Inoltre, Abaco S.p.A. effettua periodici controlli sul territorio volti a rilevare tutti i mezzi pubblicitari per i quali il contribuente non ha provveduto ad effettuare la dichiarazione obbligatoria per legge e il relativo pagamento del dovuto, ovvero i mezzi pubblicitari difformi da quanto dichiarato e liquidato.

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento può:

✓ **PAGARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO:** verificata la correttezza dell'operato di Abaco S.p.A. il contribuente può, entro 60 giorni dalla data di notifica, provvedere al pagamento del bollettino allegato all'Avviso regolarizzando così la propria posizione contributiva.

In caso di Accertamento per omessa o infedele denuncia il pagamento entro i 60 giorni dalla data di notifica dell'Avviso (termine entro cui ricorrere alla Commissione Tributaria), permette al contribuente di usufruire della riduzione delle sanzioni ad un quarto. Il bollettino allegato all'Avviso di Accertamento riporta l'importo dovuto **ENTRO** i 60 giorni.

✓ **PRESENTARE RICHIESTA DI RIESAME O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA:** se il contribuente è in possesso di notizie, dati o elementi utili per la modifica dell'atto di Accertamento, può richiedere ad Abaco S.p.A., contattando telefonicamente e/o mediante fax, lettera o e-mail gli uffici di Padova, entro e non oltre il termine per proporre ricorso

l'esercizio del potere di autotutela che attribuisce all'Ente impositore, per mezzo del suo Concessionario, la possibilità di annullare o rettificare l'atto.

✓ ADIRE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: il ricorso avverso l'Avviso di accertamento deve essere presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto pena inammissibilità con le modalità indicate nell'Atto di Accertamento.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Abaco S.p.A. – UFFICIO PUBBLICITA' PADOVA
Via F.Ili Cervi, 6 – 35129 PADOVA (PD)

Tel. 049/625730

Fax. 049/8934545

e-mail: info.pd@abacospa.it, pubblicita.pd@abacospa.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30

Normativa di riferimento

- ✓ D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.: "Imposta Comunale sulla Pubblicità"
- ✓ Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni
- ✓ D. Lgs. n. 471-472-473 del 1997 e s.m.i.: relativi alla riforma del Sistema Sanzionatorio in materia tributaria.